

I divieti alle compensazioni con valori ed effetti diversi

L'inibizione alla compensazione in caso di debiti per importi superiori a 100mila euro si differenzia dal divieto di compensazione con il limite di 1.500 euro, prima di tutto, perché vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

Perciò, se l'iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti), l'affidamento di carichi all'agente della riscossione, per importi superiori a 100mila euro, inibisce la compensazione "orizzontale" di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salvi i crediti di contributi previdenziali e premi Inail. Per l'agenzia delle Entrate, i due

divieti alla compensazione sono diversi, per caratteristiche e modalità applicative; in particolare:

- a norma dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge 78 del 2010, opera il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;
- a norma del comma 49-quinquies dell'articolo 37 del decreto legge 223 del 2006, come introdotto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 39 del 2024, sussiste il divieto di utilizzo in compensazione di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti di contributi previdenziali e premi Inail, in presenza dei carichi affidati all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro.